

La legge 2 novembre 2019, n. 128 ha previsto la possibilità di **aggiornare i redditi e i patrimoni** presenti nella **DSU** prendendo a riferimento redditi e patrimoni dell'anno precedente, qualora convenga al nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'**ISEE corrente**.

In attuazione della norma, il **decreto interministeriale 5 luglio 2021** ha disciplinato la possibilità di aggiornare all'anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Lo stesso decreto non ha modificato l'aggiornamento dei redditi, dal momento che l'attuale disciplina dell'ISEE corrente già permette l'aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici o due mesi.

Con il [messaggio 21 settembre 2021, n. 3155](#) l'INPS illustra nel dettaglio le fattispecie estensive, le modalità e la tempistica per poter richiedere l'**ISEE corrente aggiornato**:

- dal **1° gennaio al 31 marzo** di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell'ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;
- dal **1° aprile** di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.

Ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, l'ISEE corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha **validità fino al 31 dicembre** dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l'attuale data di scadenza dell'ISEE corrente stabilita in **sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU**, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Il messaggio fornisce, infine, le istruzioni per la compilazione dei **nuovi modelli tipo della DSU**.